

La Suprema Corte: per il dolo basta la rappresentazione della diminuzione di garanzia

Società, debiti fiscali pericolosi

In caso di fallimento può scattare la bancarotta impropria

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

In caso di fallimento, il debito con il Fisco non lascia scampo: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, quinta sezione, n. 17140 del 24 aprile 2024, che a causa del mancato e sistematico pagamento dei debiti d'imposta da parte dell'amministratore di una società poi fallita, ha ritenuto configurabile il reato di bancarotta fraudolenta impropria, peraltro aggravata dal danno di rilevante gravità, e ha valutato come irrilevante la difesa di aver privilegiato i crediti vantati dai lavoratori dell'impresa, precisando inoltre come per il dolo è sufficiente la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, non essendo richiesta una intenzionalità di insolvenza.

Il caso. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna dell'amministratore unico di una Srl dichiarata fallita per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, legge fall. di bancarotta c.d. impropria (così definita quando il reato non viene commesso dal fallito ma dagli amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori), contestata per il mancato e sistematico pagamento del debito d'imposta, avendo in tal modo l'imputata cagionato con dolo il fallimento della predetta società. La Corte distrettuale aveva inoltre riconosciuto sussistente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219 comma 1 legge fall.

La tesi difensiva. Avverso la sentenza aveva proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, lamentando innanzitutto vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi soggettivi del reato ascritto, per avere la Corte d'appello ritenuto che il sistematico inadempimento degli obblighi erariali fosse stata la conseguenza di una scelta gestionale dell'imputata, anziché il frutto di una serie di contingenze quali, segnatamente, la mancata riscossione di crediti e la necessità di privilegiare i crediti vantati dai lavoratori dell'impresa. I crediti non riscossi sarebbero stati immotivatamente ritenuti non idonei a fungere da scriminante, così che l'eccezione difensiva volta a riqualificare il reato in quello di bancarotta semplice sarebbe rimasta del tutto priva di replica da parte

Debiti tributari e bancarotta impropria

Il dolo specifico	Come chiarito da Cass. pen., n. 17140/2024, per l'integrazione del reato di bancarotta impropria, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi: <ul style="list-style-type: none"> • non già quale intenzionalità di insolvenza • bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico
Il nesso causale	Come osservato inoltre da Cass. pen., n. 17140/2024: <ul style="list-style-type: none"> • la rilevanza penale della condotta può escludersi solo nel caso in cui l'azione addebitata per le sue caratteristiche intrinseche non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto • l'affermazione di aver privilegiato i crediti vantati dai lavoratori dell'impresa non rileva ai fini di ritenere interrotto il nesso di causalità
La circostanza aggravante	Come affermato infine da Cass. pen., n. 17140/2024, per l'applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, si deve aver riguardo: <ul style="list-style-type: none"> • al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale • al pregiudizio in capo ai creditori complessivamente considerato

dei giudici d'appello. Ci si dolva inoltre della ritenuta circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere la Corte d'appello ignorato le argomentazioni difensive circa l'assenza di un comportamento della ricorrente che avesse provocato una diminuzione della massa attiva.

Gli elementi indicativi del dolo nel reato di bancarotta. Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema

La rilevanza penale può escludersi se l'azione non è idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa

Corte ha ricordato il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Cass. pen., Sez. V, n. 42257/2014). Nel caso di specie, i giudici del merito avevano adeguatamente chiarito come tale "consapevole rappresentazione" fosse ben presente all'imputata (ammini-

stratore unico della fallita società), la quale, attraverso il sistematico e prolungato (2005-2013) omesso versamento delle imposte e dei tributi, avrebbe potuto astrattamente prevedere l'evento del dissesto, quale conseguenza della propria condotta (Cass. pen., Sez. V, n. 38728/2014). Dalla motivazione della sentenza impugnata era emerso che la condotta dell'imputata aveva comportato l'accumulo, in otto anni circa, di un passivo di oltre otto milioni di euro. Una siffatta condotta di esteso e sistematico mancato versamento degli oneri erariali non poteva non rientrare nella c.d. "zona di rischio penale", ossia il parametro spaziotemporale entro il quale l'apprrezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 18517/2018).

Il nesso con l'evento e la posizione di garanzia dell'amministratore. Ciò premesso, la Cassazione ha osservato che la rilevanza penale della condotta può escludersi solo nel caso in cui l'azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto. La motivazione fornita dalla Corte d'appello era invece adeguata a

giustificare la mancata derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice, posta l'assoluta genericità dell'eccezione relativa alla mancata riscossione di crediti, da un lato, e l'insufficienza, dall'altro, dell'affermazione di aver di aver privilegiato i crediti vantati dai lavoratori dell'impresa, argomento, quest'ultimo, non utile né decisivo a ritenere interrotto il nesso di causalità con l'evento pregiudizievole per la società. Le scelte gestionali scaturite dalle contingenze indicate dalla difesa si riferivano, cioè, ad atti ritenuti non idonei a escludere il tradimento degli obblighi gravanti sull'amministratore unico, posto in posizione di garanzia di tutti i creditori (non solo dei lavoratori o dei fornitori), non essendo pertanto idonee ad esimere dalla penale responsabilità colui che è tenuto ad interrompere il rapporto eziologico che sfocia nella verifica del danno (Cass. pen., Sez. V, n. 3714/2012).

Il danno di rilevante gravità e il valore dei beni sottratti. Quanto al secondo motivo di ricorso, gli Ermellini hanno chiarito che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall, alle pene previste

dall'art. 216 legge fall. (Cass. pen., Sez. V, n. 24216/2021).

Ciò premesso, ha osservato che nella motivazione dell'impugnata sentenza non fosse riscontrabile alcun vizio di logicità, avendo la Corte d'appello correttamente basato il proprio giudizio sulla commisurazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (sul punto, tra le altre, cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 49642/2009).

La rilevanza del pregiudizio complessivamente considerato. Peraltro, nel caso di specie, è stato riconosciuto rilievo, quale ulteriore elemento che non lasciava dubbi circa la corretta applicazione della circostanza aggravante, anche all'importo globale del passivo, posto che il debito tributario si era rivelato corrispondente alla quasi totalità del passivo fallimentare.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. V, n. 48203/2017), richiamata dalla sentenza in esame, ha osservato che la circostanza aggravante non è configurabile in presenza di un fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, senza, tuttavia, che il pregiudizio in capo ai creditori, complessivamente considerato, sia esso stesso di rilevante gravità: un'interpretazione del genere, invero, priverebbe la circostanza di cui all'art. 219, primo comma, legge fall, della sua connotazione di fattispecie di danno e non di pericolo. Se, dunque, per la particolare condizione patrimoniale della fallita, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gravità non è derivato un danno, anch'esso, di rilevante gravità, la fattispecie circostanziale non può dirsi integrata. Ma, come predetto, non era questa la situazione del caso di specie.

La decisione della Suprema Corte. La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.